

MINISTERO DELLA SANITÀ

Roma 27 Marzo 2001

Oggetto:

Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento, e di Bolzano.
Loro Sedi.
Agli Uffici della Sanità. Marittima ed Aerea
Loro Sedi
Ai Posti d'Ispezione Frontaliera P1F
Loro Sedi
Agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti
Comunitari UVAC.
Loro Sedi
All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Margherita,299
00161 Roma
Al Comando Carabinieri per la Sanità
Via G. Rossini, 21
00198 Roma

e.p.c.

Al Ministero dell'Ambiente - Osservatorio
Nazionale sui Rifiuti
Via C. Colombo,44
00147 Roma
Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Ispettorato centrale Repressioni Frodi
00100 Roma
Al Ministero dell'Industria, dal Commercio e
Dell'Artigianato
00100 Roma
Alla Segreteria della Commissione
permanente coordinamento interregionale
controllo ufficiale prodotti alimentari e/o
Assessorato alla Sanità e assistenza sociale
regione Valle d'Aosta
11100 Aosta
Al Dipartimento della Prevenzione
Sede
Agli Uffici D.A.N.S.P.V.
Sede
All'Ufficio di Gabinetto
Sede
Ai Sottosegretari di Stato
Sede
Alla Federalimentare
Viale dell'Astronomia,30
00144 Roma
Alla Federchimica
Via G. da Procida, 11
20149 Milano
All'Assolegno
Foro Buonaparte, 65
20121 Milano

All'Assocarta Viale Pasteur 8 -10	00144 Roma
Alla Confagricoltura Via V. Emanuele,101	00186 Roma
Alla Coldiretti Via 24 maggio, 43	00187 Roma
Alla Confcoltivatori Via M. Fortuna, 20	00196 Roma
All' Unalat Via Modena, 5	00184 Roma
All'Unione Alimentare Piccole e Medie Industrie Via del Caucaso, 49	00144 Roma
Alla Confederazione Nazionale Artigianato Via G.A. Guattani, 13	00161 Roma
Alla Federazione Italiana Panificatori Via Alessandria, 159/D	00100 Roma
Al Comitato Italiano Caffè Via L. Masi, 7	00163 Roma
All'Unione Italiana Vini Via G.B. de Rossi, 15/A	00161 Roma
All'associazione Nazionale Produttori Pasta fresca Via Cesare Battisti, 170	35121 Padova
All'Associazione Italiana Cooperative della Pesca Via Tirso, 26	001913 Roma
All'Assoittica Via Cicerone, 49	00193 Roma
Alla Federpesca Via de' Gigli d'oro, 21	00186 Roma
Alla Confcommercio Piazza G.G. Belii, 2	00153 Roma
Alla Confesercenti Via Farini, 5	00185 Roma
All'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori Via Tirso, 26	00193 Roma
Alla Assocaseari Corso Venezia, 47-49	20121 Milano
Alla Confartigianato Via San Giovanni in Laterano, 152	00184 Roma
Alla F.I.P.E.- Federazione Italiana Pubblici Esercizi Via Olmetto,23	00153 Roma

Premessa

Al fine di assicurare interventi di controllo mirati ed omogenei sul territorio nonché per fornire indicazioni ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione, commercializzazione) si ritiene opportuno richiamare le principali disposizioni normative che disciplinano la materia e fare alcune puntualizzazioni su particolari aspetti.

1. Disposizioni normative.

Tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono soddisfare alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n° 777, che prevede il divieto di "produrre, detenere per vendere, porre in commercio ed usare materiali ed oggetti che allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:

- a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;
- b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti".

Si sottolinea che la disposizione sopra citata si applica anche ai materiali ed oggetti che possono venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.

I materiali e gli oggetti di plastica, gomma, carta e cartone, cellulosa rigenerata, vetro ed acciaio devono soddisfare anche alle disposizioni specifiche di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 (S.O. alla G.U. n° 104 del 20 aprile 1973), modificato da ultimo con il decreto ministeriale dicembre 2000 n° 411, quelli di banda stagnata devono rispettare quanto previsto dai decreti ministeriali 18 febbraio 1984 (G.U. n° 76 del 16 marzo 1984) e 13 luglio 1995 n° 405, mentre i materiali e gli oggetti in ceramica si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1985 (G.U. n° 98 del 26 aprile 1985).

Per quanto riguarda l'etichettatura, i materiali e gli oggetti in questione devono soddisfare alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n° 108.

Quanto sopra premesso si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate sia a facilitare i controlli che il rispetto delle disposizioni normative da parte degli operatori interessati del settore allo scopo di assicurare che tutti i materiali ed oggetti di cui sopra offrano le necessarie garanzie sul piano igienico-sanitario.

2. Vigilanza.

Scopo della vigilanza è tutelare il consumatore attraverso la verifica della rispondenza alla norma dei materiali di cui si tratta.

2.1 Vigilanza presso le imprese produttrici.

La vigilanza presso le imprese produttrici è senz'altro da privilegiare perché più appropriata sia sotto l'aspetto *funzionale* che economico.

In tale sede, prescindendo dall'eventuale prelievo di campioni da sottoporre ad analisi, è necessario verificare che il produttore abbia proceduto, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, a controllare la conformità delle partite prodotte e di ciò deve esibire apposita documentazione. Detto obbligo è peraltro individuato, sul piano generale, anche dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155 riguardante l'igiene dei prodotti alimentari.

Si ritiene opportuno segnalare che, in questa fase della filiera, non è obbligatorio riportare in etichetta le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n° 108/1992, ma si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del sopra citato articolo 4.

2.2 Vigilanza presso le imprese utilizzatrici in qualsiasi fase della filiera.

Prescindendo dall'eventuale prelievo di campioni da sottoporre ad analisi, è importante verificare che l'impresa abbia ottemperato a quanto prescritto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n°777, adottata con il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n° 108.

Si ritiene opportuno segnalare che, anche in questa fase della filiera, non è obbligatorio riportare in etichetta le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n° 108/1992; ma si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del sopra citato articolo 4.

2.3 Vigilanza nella fase della vendita al consumatore finale.

E' opportuno verificare, in questa fase, che i materiali e gli oggetti siano etichettati secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo n° 108 /1792.

3-Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ottenuti con materiali di riciclo.

Non esistono disposizioni di carattere generale riguardanti la produzione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti a partire da materiali ed oggetti già utilizzati (riciclo). Esistono viceversa disposizioni specifiche per materie plastiche, carte e cartoni.

3.1 Materie plastiche.

L'articolo 13 del decreto ministeriale, del 21 marzo 1973 vieta di impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con gli alimenti materie plastiche ottenute da materiali di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.

Tenuto conto degli obiettivi previsti dalla direttiva 94162/CE (cfr. titolo II del decreto legislativo n° 22/97), si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alla utilizzazione quali imballaggi nel settore alimentare, dei contenitori ottenuti a partire da oggetti di materiale plastico già utilizzati.

Al riguardo, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973, si precisa che i contenitori in questione possono essere utilizzati a condizione che non vengano a contatto diretto con gli alimenti ma fra gli stessi e questi ultimi venga interposto un materiale che espliciti effetto barriera.

Al riguardo è importante che siano fornite (ad es. attraverso la documentazione di natura fiscale e/o commerciale), lungo tutta la filiera, informazioni adeguate e tali da consentire un uso corretto ed appropriato dei contenitori in questione.

3.2 Materiali ed oggetti di cartone destinati a venire a contatto con gli alimenti ottenuti con materiali di riciclo.

Per ciò che concerne l'uso del cartone riciclato, a contatto con gli alimenti, il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, prevede alla sezione 4, parte. A, che le materie fibrose cellulosiche provenienti da riciclo possano essere impiegate soltanto per ottenere manufatti destinati a venire a contatto con gli alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione. Le carte e i cartoni così preparati devono rispettare i requisiti di purezza previsti dal decreto ministeriale 18 giugno 1979 (G.U. n° 180 del 3 luglio 1979). Pertanto l'utilizzo di contenitori preparati con fibre riciclate è consentito per quegli alimenti per i quali, nella classificazione convenzionale di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1993 n° 220, non sono previste prove con simulanti.

All'atto della vigilanza presso le aziende produttrici dei contenitori in questione è importante effettuare le verifiche menzionate sub. 2.1 mentre presso le aziende utilizzatrici si procederà secondo quanto indicato sub. 2.2.

Per quanto riguarda i contenitori di cartone non conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni valgono le considerazioni svolte sul 3.1.

4-Riutilizzazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Non esistono disposizioni di carattere generale riguardanti la riutilizzazione dei contenitori, per alimenti. Esiste una disposizione specifica per il legno (cfr. legge. 10 aprile 1991, n° 128, art. 1, comma 1, lettera b), la quale prevede che gli imballaggi in legno che non siano nuovi possano essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofruttili, di qualità diversa da quella "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed asciutti.

Per quanto riguarda i prodotti della pesca il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°531 stabilisce, al paragrafo 3 del capitolo VI dall'allegato, quanto segue:

" 3. I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati. I materiali di confezionamento utilizzati per prodotti freschi tenuti in ghiaccio devono essere concepiti in modo da permettere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio".

Gli organi di vigilanza potrebbero rinvenire presso gli operatori manufatti riconferiti. In questo caso se la destinazione di impiego è il contatto con gli alimenti, occorre verificare che siano state adottate adeguate procedure di pulizia e/o bonifica dei manufatti in questione.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

